MODALITA' ATTUATIVE DEL REGIME DI AIUTO IN ESENZIONE DA NOTIFICA PER ATTIVITA' PROMOZIONALI A FAVORE DI VINI ED OLI A DOP E IGP

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio-IRVO, con sede legale a Palermo, è un Ente Pubblico della Regione Siciliana istituito con Legge regionale 64/1950, che da oltre 70 anni opera nel settore della viticoltura e dell'enologia e, da più di recente, anche in quello olivicolo-oleario, settori per i quali si propone lo sviluppo e la valorizzazione in tutte le fasi della filiera.

Con la Legge regionale 2/2007, art. 35, l'Istituto è stato riconosciuto quale Ente di Ricerca della Regione siciliana, mentre con la Legge regionale 25/2011, l'IRVO ha visto ampliata la sua sfera di attività al settore olivicolo-oleario, per alcune competenze tra le quali la valorizzazione e promozione dell'olio extravergine di oliva prodotto e confezionato in Sicilia.

La promozione e la valorizzazione dei vini e oli siciliani sono quindi tra le attività prioritarie dell'Ente, che si esplicano attraverso l'organizzazione e la partecipazione congiunta delle aziende siciliane a fiere ed eventi nazionali ed internazionali ed attraverso attività di informazione e comunicazione sui vini ed oli siciliani di qualità.

L'IRVO, pertanto, nel periodo settembre 2023-dicembre 2026 intende programmare una serie di attività finalizzate alla promozione ed alla informazione dei vini ed oli siciliani mediante l'organizzazione di eventi, l'organizzazione di partecipazioni collettive a fiere ed esposizioni, la realizzazioni di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai vini ed oli siciliani a DOP e IGP.

Il regime di aiuto sarà attuato in conformità al Capo I nonché all'articolo 24 del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali,* pubblicato nella GUUE L 327 del 21/12/2022.

Il regime di aiuti sarà attuato a seguito dell'avvenuta pubblicazione delle relative informazioni da parte della Commissione Europea sul suo sito web, come indicato all'art. 9, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 2022/24772.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria del regime di aiuto per l'intero periodo di durata è pari a € 900.000

3. OBIETTIVI - CAMPO DI APPLICAZIONE

Le iniziative promozionali sono organizzate dall'IRVO, Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, con eventuali collaborazioni da parte di soggetti terzi (ICE; altri Enti/istituti; Agenzie/Società specializzate in promozione,

marketing, pubbliche relazioni) al fine della valorizzazione dei vini e degli oli extravergini di oliva (OEVO) siciliani DOP e IGP, attraverso attività promozionali e d'informazione.

Per azioni promozionali s'intendono:

a) l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni in ambito nazionale ed internazionale;

b) la realizzazione di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli in questione, cioè vini ed oli siciliani a DOP e IGP.

Tali pubblicazioni non devono fare riferimento al nome di un impresa, a un marchio o a un'origine particolari ad eccezione del riferimento all'origine dei prodotti coperti da regimi di qualità istituiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 (per quanto riguarda i vini DOP e IGP) e del regolamento (UE) n. 1151/2012 (per quanto riguarda gli oli OEVO DOP e IGP), purchè tale riferimento corrisponda esattamente a quello protetto dall'Unione.

Il regime non prevede aiuti:

- a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, in particolare aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere stabilito prevalentemente in essa;
-che limitano la possibilità per il beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

4. BENEFICIARI

Sono ammesse a partecipare le micro, piccole e medie imprese (PMI) come definite all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 , che producono/confezionano/commercializzano vini e/o OEVO siciliani a DOP e/o IGP.

Il termine "impresa" indicato nelle presenti "Modalità attuative" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

E' escluso il pagamento di aiuti individuali a favore di una impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Non è ammessa la concessione degli aiuti alle imprese in difficoltà, come definite dall'articolo 2, punto (59) del regolamento (UE) 2022/2472.

5. CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'

Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Sono ammesse a partecipare le imprese, che producono/confezionano/commercializzano vini e/o OEVO siciliani a DOP e/o IGP che:

i. siano regolarmente registrate presso le CCIAA;
ii. non si trovino in situazioni di morosità con l'IRVO;
iii. siano in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale;
iv. non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata;
v. non siano "imprese in difficoltà" così come definite dall'art. 2, punto (59) del Reg. (UE) 2022/2472;
vi. non sia inadempiente rispetto agli obblighi "Deggendorf", in base ai quali è escluso il pagamento di aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno;

I criteri generali di ammissibilità sono inderogabili.

Per le specifiche azioni/attività, potranno essere previsti ulteriori criteri di ammissibilità, che saranno sempre specificati nei bandi/circolari informative al momento della pubblicizzazione delle singole iniziative.

6. TRASPARENZA DEGLI AIUTI

Gli aiuti sono trasparenti. Al fine di garantire la trasparenza degli aiuti, i provvedimenti di concessione riportano sempre l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'aiuto.

Gli aiuti sono versati in natura e quindi sono concessi sotto forma di servizi agevolati

7. EFFETTO DI INCENTIVAZIONE

Al fine di assicurare l'effetto di incentivazione degli aiuti, il beneficiario deve presentare la domanda di sostegno scritta prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività. La domanda di aiuto deve contenere il nome e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e di fine, l'ubicazione del progetto o dell'attività, l'elenco dei costi ammissibili, la tipologia degli aiuti e l'importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Nel caso si tratti di aiuti per azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai vini e agli oli, di cui al precedente paragrafo 3, l'effetto di incentivazione non è richiesto o è presunto ai sensi dell'art. 6, paragrafo 5, lettera c) del reg. (UE) 2022/2472.

8. INTENSITÀ DI AIUTO E COSTI AMMISSIBILI

L'intensità massima di aiuto prevista è dell'80%.

- Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere e mostre:
  - spese di iscrizione;
  - spese di viaggio;
  - spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
  - affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio.

- Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili delle pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai vini ed oli siciliani a DOP e IGP:
  - le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono vini e/o oli DOP/IGP, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;
  - spese di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali sui prodotti coperti da regimi di qualità di cui all'art. 20, paragrafo 2 del reg. (UE) 2022/2472 e/o sui prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali nonché gli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti.

Ai fini del calcolo delle intensità di aiuto e dei costi ammissibili tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta od altro onere. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche ed aggiornate.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

9. CUMULO

Gli aiuti di cui al presente regime di aiuto possono essere cumulati:
a) con altri aiuti di Stato, purché riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
b) con altri aiuti di Stato riguardanti gli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) 2022/2472;
c) con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili.
Gli aiuti di cui al presente regime non sono cumulabili con aiuti "*de minimis*" relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal regolamento (UE) 2022/2472.

10. COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE

Il regime di aiuti è comunicato alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2472 entro i termini ivi previsti, ovverossia, verranno trasmesse alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica della stessa, le informazioni sintetiche della misura esentata nel formato standardizzato di cui all'Allegato II del regolamento (UE) 2022/2472 insieme al link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto , comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi della sua entrata in vigore.

Le informazioni sugli aiuti di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2022/2472 sono pubblicate su un sito web dedicato ed esaustivo.
Le informazioni relative agli aiuti individuali sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli stessi in un formato standardizzato che permetta funzioni di ricerca e scaricamento efficaci e sono disponibili per un periodo di almeno 10 anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.